



COMUNE DI SANT'ANGELO ALL'ESCA PROVINCIA DI AVELLINO

Prot. N. 621 del 06 Febbraio 2021

IL VICESINDACO

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 recante "misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

VISTI, tra i provvedimenti più recentemente emanati, il DPCM 3 novembre 2020 e il DPCM 14 gennaio 2021 recanti ulteriori disposizioni attuative delle misure urgenti atte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica sul territorio, nonché il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, in via precauzionale, di adottare ogni ulteriore misura idonea a contenere il rischio di maggiore diffusione del contagio ed a garantire le condizioni di massima sicurezza possibile ai minori ed agli adulti;

SENTITO il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "L. Di Prisco" di Fontanarosa;

RITENUTO, quindi, opportuno prevedere in ambito comunale la sospensione delle attività educative e didattiche in presenza fissando la scadenza alla data del **16 Febbraio 2021**;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ad oggetto "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTO l'art. 117 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

DATO ATTO che la situazione esposta, così come motivata, integra le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali volte alla tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e delle norme ivi richiamate;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 50, comma 5 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

ORDINA

- che per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, la proroga della sospensione delle attività educative in presenza della scuola dell'infanzia statale e delle attività didattiche in presenza della scuola primaria e secondaria di 1° grado operanti in questo Comune, fissando la scadenza alla data del **16 febbraio 2021**, anche per le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni delle classi che sono in didattica a distanza;
- che quanto innanzi indicato rimane in vigore fatte salve ulteriori determinazioni subordinate alla valutazione, in prossimità di detta scadenza, dell'evoluzione del contesto epidemiologico locale e dell'andamento della curva dei contagi;

- che durante il periodo di sospensione sopra indicato è garantito lo svolgimento delle attività scolastiche facendo ricorso alla didattica digitale integrata (d.a.d.).

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio comunale;
- la trasmissione della presente ordinanza al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "L. Di Prisco" di Fontanarosa, alla Prefettura di Avellino, all'ASL di Avellino, al Responsabile della Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri di Sant'Angelo all'Esca.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Sant'Angelo all'Esca (AV) 06 febbraio 2021



Il Vice Sindaco
Dott. Giuseppe PASQUALE